

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
28 NOVEMBRE 2007, N. 8/L**

**Regolamento di attuazione dell'articolo 7, terzo comma,
della LR 9 agosto 1982, n. 7, come da ultimo sostituito
dall'articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3
concernente i criteri generali per la ripartizione dei
consiglieri delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano in
rappresentanza dei vari settori economici, le modalità
di designazione e la disciplina dei ricorsi¹**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme relative alla fissazione dei criteri generali di ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun settore economico nel Consiglio camerale, le modalità con cui i settori provvedono alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio camerale nonché le modalità ed i tempi per la presentazione degli eventuali ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti attribuiti a ciascuna organizzazione o associazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni così come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3 di seguito "legge".

¹ In B.U. 4 dicembre 2007, n. 49.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) “parametri” indica il numero delle imprese, l’indice di occupazione, il valore aggiunto e l’ammontare del diritto annuale versato;²
- c) “numero delle imprese” indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio iscritti o annotati nel Registro delle imprese, ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie;
- d) “indice di occupazione” indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
- e) “il valore aggiunto” indica l’incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
- e-bis) “l’ammontare del diritto annuale versato” indica l’ammontare del diritto annuale di competenza dell’anno riscosso da ciascuna Camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;³

² Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

³ Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, lett. b) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

- f) “ISIC” - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;
- g) “NACE” - Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;
- h) “ATECO” - Attività economiche indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall’ISTAT per l’Italia;
- i) “organizzazioni imprenditoriali” indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti camerali;
- j) “organizzazioni sindacali” indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- k) “associazioni dei consumatori” indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
- l) “numero degli occupati” indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nell’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’allegato A del presente regolamento;⁴
- m) “valore aggiunto per addetto” indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ed il numero degli addetti dello stesso settore;
- n) “piccole imprese”, indica:
 - per il settore dell’industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;

⁴ Lettera prima corretta con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 4 marzo 2008, n. 10 e poi sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c) del DPR n. 2 agosto 2012, n. 9/L.

- per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del Registro delle imprese;
 - per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
- o) "circoscrizione" indica la circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.

Articolo 3 (Individuazione dei settori)

1. I settori economici dell'agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche vigenti a livello internazionale ISIC e NACE e a livello italiano ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato F.⁵

2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dalle leggi provinciali sull'artigianato delle rispettive province di Trento e Bolzano ed annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 5.

3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 e puntualmente indicati nell'allegato F, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse

⁵ Comma modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L.

nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 6.⁶

Articolo 4 (Fonti)⁷

1. I dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e all'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ciascuna provincia per i settori individuati all'articolo 3 sono elaborati prima dell'avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio camerale dalle Camere di commercio utilizzando il Registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali, nonché le altre fonti disponibili più aggiornate e, approvati dalla Giunta camerale, sono comunicati alla Giunta provinciale competente per la circoscrizione e devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il dato relativo all'indice di occupazione è determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale è determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.

4. Il dato del diritto annuale riscosso è determinato, da ciascuna Camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.

5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

⁶ Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

⁷ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 3, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

Articolo 5 (Procedure di calcolo per la ripartizione)

1. Al fine di evitare duplicazioni nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l'indice di occupazione, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale versato da parte delle imprese artigiane e delle società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell'agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle società cooperative.⁸

2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione, il valore aggiunto complessivo prodotto e l'ammontare del diritto annuale complessivamente versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.⁹

3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri.¹⁰

⁸ Comma modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

⁹ Comma sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. b) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge.

Articolo 6 (Ripartizione dei consiglieri)

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le Camere di Commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.¹¹

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le Camere di Commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le Camere di Commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle

¹¹ Comma modificato dall'art. 1, comma 5, del DPR n. 2 agosto 2012, n. 9/L.

integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il Consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all'articolo 6, comma 1, della legge.

Articolo 7 (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali)

1. Il Segretario generale della Camera di Commercio almeno centocinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale dà avvio alle procedure previste dal presente regolamento pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Provincia.

2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, trasmettono al Segretario generale della Camera di Commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, redatta secondo lo schema di cui

all'allegato A e sottoscritta dal legale rappresentante, i seguenti dati e notizie relativi alla loro rappresentatività:¹²

- a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
- b) il numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;¹³
- c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b) con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti.¹⁴

3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento, è depositato presso la Camera di commercio. I dati e la documentazione comprovanti le dichiarazioni di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del Consiglio camerale ed essere messi a disposizione della Giunta provinciale di Trento o Bolzano,

¹² Alinea del comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹³ Lettera modificata dall'art. 1, comma 6, lett. b) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹⁴ Lettera modificata dall'art. 1, comma 6, lett. c) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

anche su supporto informatico, in caso di contenzioso. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.¹⁵

3-bis. L'elenco nominativo delle imprese associate di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e sottoscritta dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, in busta chiusa sigillata.¹⁶

4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali

¹⁵ Comma sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. d) del DPREg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹⁶ Comma inserito dall'art. 1, comma 6, lett. d) del DPREg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 12, comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

5. Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il Segretario generale della Camera di Commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.¹⁷

6. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Segretario generale della Camera di Commercio comunica al Presidente della Provincia i dati relativi alla ripartizione dei seggi.¹⁸

Articolo 8¹⁹ (Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori)

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso trasmettono al Segretario generale della Camera di commercio, ai fini

¹⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. e) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹⁸ Comma modificato dall'art. 1, comma 6, lett. f) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

¹⁹ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 7, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 redatta secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi e all'attività svolta.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, l'elenco degli iscritti redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.

3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale, in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla Camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, in busta chiusa sigillata.

4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 9 (Presentazione congiunta delle notizie e dei dati)

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al Segretario generale della Camera di Commercio, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, una dichiarazione di appuntamento redatta secondo lo schema di cui all'allegato E che forma parte integrante del presente regolamento.²⁰

2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale.

3. (*omissis*)²¹

Articolo 10 (Determinazione del numero dei rappresentanti)

1. Il Segretario generale della Camera di Commercio, entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 2:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
- b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali - o gruppi di

²⁰ Comma modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

²¹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 8, lett. b) del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

organizzazioni, ai sensi dell'articolo 9 - che designano i componenti nel Consiglio camerale nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;

- c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in Consiglio;
- d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 nonché al Presidente della Provincia.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

- a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.
- c-bis*) incidenza percentuale dell'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese iscritte all'organizzazione

imprenditoriale rispetto all'ammontare del diritto annuale complessivamente versato dalle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.²²

3. Il numero dei componenti il Consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato tenuto conto dei posti previsti ai sensi dell'articolo 5 per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il Consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il Consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole

²² Lettera inserita dall'art. 1, comma 9, lett. a) del DPR n. 2 agosto 2012, n. 9/L.

imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 7, comma 4.²³

5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.²⁴

6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il Segretario generale della Camera di Commercio, attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'articolo 8; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.²⁵

Articolo 11 (Ricorsi)

1. Avverso le determinazioni del Segretario generale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono presentare ricorso alla Giunta provinciale,

²³ Comma modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L

²⁴ Comma modificato dall'art. 1, comma 9, lett. c) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L.

²⁵ Comma modificato dall'art. 1, comma 9, lett. d) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L.

con atto notificato a loro cura anche al Segretario generale, a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso la Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.²⁶

2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori contro interessate presentano le proprie controdeduzioni al Presidente della Provincia, inviandone copia al Segretario generale della Camera di Commercio, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1.²⁷

3. La Giunta provinciale decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta.

Articolo 12 (Nomina dei componenti del Consiglio)

1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del Consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al Segretario generale della

²⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L.

²⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 10, lett. b) del DPR. 2 agosto 2012, n. 9/L.

Camera di Commercio insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22 o di quelli ulteriori previsti stabiliti dallo Statuto camerale e tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22.

2. Il Segretario generale della Camera di Commercio, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, comunica a tutti i consiglieri designati, alle organizzazioni designanti ed al Presidente della Provincia la composizione del Consiglio camerale.²⁸

3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione della Giunta provinciale di cui al comma 3 dell'articolo 11.

4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del Segretario Generale di cui al comma 2, il Consigliere più anziano convoca la prima seduta del Consiglio camerale inserendo all'ordine del giorno la convalida dei Consiglieri designati.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

²⁸ Comma modificato dall'art. 1, comma 11, del DPREg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

Allegato A²⁹
(articolo 7, comma 2)

Organizzazioni imprenditoriali

Scarica il file

Allegato B³⁰
(articolo 7, comma 3)

Elenco imprese associate

Scarica il file

Allegato C³¹
(articolo 8, comma 1)

Organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori

Scarica il file

²⁹ Allegato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

³⁰ Allegato aggiunto dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

³¹ Allegato aggiunto dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

Allegato D)³²
(articolo 8, comma 2)

Elenco iscritti

Scarica il file

Allegato E³³
(articolo 9, comma 1)

Dichiarazione di apparentamento

Scarica il file

Allegato F³⁴
(articolo 3, comma 1)

**Individuazione dei settori economici in base alla
classificazione Istat Ateco**

Scarica il file

³² Allegato aggiunto dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

³³ Allegato aggiunto dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.

³⁴ Allegato aggiunto dall'art. 1, comma 12, del DPRReg. 2 agosto 2012, n. 9/L.